

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA
<p>Art. 22 (Le Commissioni consiliari)</p> <p>1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e speciali. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento. La composizione delle Commissioni è determinata in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. (...)</p>		<p>Art. 28 (Commissioni permanenti)</p> <p>1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, (...)</p> <p>2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.</p> <p>3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.</p>	<p>Art. 42 (Commissioni permanenti)</p> <p>1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni permanenti Il regolamento consiliare ne stabilisce il numero, la competenza per materia ed il funzionamento.</p>	<p>Art. 38 (Le Commissioni assembleari)</p> <p>1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze sono disciplinate dal Regolamento.</p> <p>2. E' istituita per statuto la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. La Presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal Regolamento.</p> <p>3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun Gruppo.</p> <p>4. Tutti i Consiglieri</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA
		<p>4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.</p> <p>5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</p> <p>6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p> <p>Art. 29 (Competenze delle Commissioni permanenti) (...)</p> <p>2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.</p>		<p>regionali possono partecipare con diritto di parola, proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti. (....)</p> <p>10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.</p> <p>11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto. (...)</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 32 (Istituzione e composizione delle commissioni permanenti)</p> <p>1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statuari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.</p> <p>2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti,</p>	<p>Articolo 26 (Commissioni consiliari)</p> <p>1. Nell'ambito del Consiglio regionale sono istituite Commissioni permanenti (...)</p> <p>Articolo 27 (Funzionamento delle Commissioni)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non fanno parte delle Commissioni consiliari; hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute.</p> <p>2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa decisione delle Commissioni stesse.</p> <p>3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché siano rappresentati i voti della metà più uno dei</p>		<p>Art. 22 (Commissioni permanenti)</p> <p>1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti (...)</p> <p>4. Le commissioni consiliari permanenti devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in seno al Consiglio.</p> <p>5. Il regolamento interno stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie attribuite alla loro competenza, le modalità di composizione, costituzione e funzionamento.</p> <p>6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI**COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE**

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse commissioni nonché, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti.</p> <p>4. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta nonché ciascun consigliere regionale che non faccia parte della commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di</p>	<p>Consiglieri.</p> <p>4. Il Regolamento Interno del Consiglio stabilisce le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni, nonché le opportune forme di pubblicità dei lavori.</p>		<p>Consiglio.</p> <p>7. Il Presidente della giunta regionale e gli assessori hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni con diritto di avanzare proposte e osservazioni. Analoghi poteri spettano ai consiglieri che non risultino componenti delle commissioni.</p> <p>(...)</p> <p>9. L'Ufficio di presidenza assicura i mezzi per il migliore svolgimento delle attività delle commissioni consiliari permanenti.</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>parola e di proposta, ma senza diritto di voto. I componenti della Giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle commissioni permanenti, se richiesti dal Presidente della stessa commissione. Il Presidente della Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.</p> <p>5. L'ufficio di Presidente di commissione permanente è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>Art. 33 (Funzioni delle commissioni permanenti) (...) </p> <p>3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (...)</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 30 (Commissioni consiliari permanenti) 1. Il Consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, Commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari. 2. Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e Comunica al Consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari. (...)</p> <p>Art. 32 (Poteri di consultazione delle Commissioni) (...) 3. E' esclusa in ogni caso la partecipazione e la</p>	<p>Art. 30 Commissioni consiliari permanenti) 1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di competenza. 2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.</p>	<p>Art. 18 (Commissioni consiliari) 1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento. (...) 3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento. 4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta. 5. Il presidente della giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle</p>	<p>Art. 53 (Commissioni permanenti) 1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. Il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno del Consiglio regionale. (...) 5. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle riunioni delle Commissioni. (...) 7. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce adeguate forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute delle Commissioni in cui si procede alla stesura e all'approvazione di documenti, relazioni e pareri. (...)</p> <p>Art. 33 (Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.</p> <p>2. Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori, né abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento. (..)</p>		<p>sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.</p> <p>Art.19 (Poteri delle commissioni permanenti) (...)</p> <p>6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.</p>		

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>4. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.</p> <p>5. I membri della Giunta non possono presiedere le Commissioni del Consiglio.</p> <p>Art. 34 (Commissione permanente programmazione e bilancio)</p> <p>1. La Commissione permanente programmazione e bilancio esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione economico-finanziaria, che sono anche esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni secondo la</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI**COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE**

PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>loro competenza.</p> <p>2. La Commissione esamina altresì in sede consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio; inoltre ha facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti.</p> <p>3. La Commissione soprintende, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al Consiglio regionale.</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
<p>Art. 22 (Le Commissioni consiliari)</p> <p>(...)</p> <p>2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p>(...)</p> <p>Art. 40 (Gli atti programmatici e di indirizzo generale)</p> <p>1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.</p> <p>2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale.		<p>Art. 28 (Commissioni permanenti) 1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia.(...) prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.</p> <p>Art. 29 (Competenze delle Commissioni permanenti) 1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le</p>	<p>Art. 43 (Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti) 1. Il regolamento consiliare disciplina le modalità con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.</p> <p>Art. 44 (Funzioni deliberanti delle commissioni permanenti) 1. Il regolamento consiliare stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti alle commissioni permanenti. 2. Fino al momento dell'approvazione</p>	<p>Art. 38 (Le Commissioni assembleari) (..) 5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti. (...) 8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano,</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
		<p>modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30. (...)</p> <p>Art. 30 (Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)</p> <p>1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.</p> <p>2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di</p>	<p>definitiva, il provvedimento è rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto se ne fanno richiesta un decimo dei componenti il consiglio o un quinto dei componenti la commissione.</p> <p>3. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.</p>	<p>riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.</p> <p>9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale sull'amministrazione del personale. (...)</p> <p>12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei componenti della</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
		<p>esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.</p> <p>3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.</p>		<p>Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 33 (Funzioni delle commissioni permanenti)</p> <p>1. Le commissioni permanenti si riuniscono:</p> <p>a) in sede referente, per l'esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;</p> <p>b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;</p> <p>c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di</p>	<p>Art. 26 (Commissioni consiliari)</p> <p>1. Nell'ambito del Consiglio regionale sono istituite Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>(...)</p> <p>5. Le Commissioni, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche.</p> <p>(...)</p>			

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione</p>	<p>Art. 47 (Procedimento redigente)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l'esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, al Consiglio è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti del Consiglio richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p> <p>2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.</p>		<p>Art. 22 (Commissioni permanenti)</p> <p>1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti per il preventivo esame, in sede referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sull'amministrazione regionale, nelle materie di rispettiva competenza.</p> <p>2. Le commissioni esercitano altresì funzioni consultive nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno.</p> <p>3. La commissione competente in materia finanziaria esprime pareri sulle proposte di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa.</p> <p>(...)</p> <p>8. Le commissioni</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione. La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.(..)</p> <p>4. Ciascuna commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio.</p>			<p>nell'esercizio delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della giunta stessa.</p> <p>(...)</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 30 (Commissioni consiliari permanenti) (...)</p> <p>3. Le Commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge.</p> <p>Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.</p> <p>4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 32 (Funzioni delle Commissioni permanenti)</p> <p>1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referenti, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.</p>	<p>Art. 19 (Poteri delle commissioni permanenti)</p> <p>1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.</p> <p>2. Le commissioni hanno nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico – finanziario , sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 53 (Commissioni permanenti) (..)</p> <p>2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del Consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti.</p> <p>3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare) (...) 4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 32 (Poteri di consultazione delle Commissioni) 1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.</p>		<p>4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.</p> <p>5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto. (...)</p>	<p>Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale. (...)</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio regionale. (...)</p> <p>Art. 34 (Commissione permanente programmazione e bilancio)</p> <p>1. La Commissione permanente programmazione e bilancio esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione economico-finanziaria, che sono anche esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni secondo la loro competenza.</p> <p>2. La Commissione esamina altresì in sede</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI**COMMISSIONI CONSILIARI: COMPETENZE**

PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio; inoltre ha facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti.</p> <p>3. La Commissione soprintende, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al Consiglio regionale.</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: AUDIZIONI				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
<p>Art. 22 (Le Commissioni consiliari) (...) 3. Nell'ambito delle materie di competenza, le Commissioni possono disporre l'audizione del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti, dei Dirigenti della Regione; possono, altresì, invitare rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, professionali o di altre formazioni sociali.</p>		<p>Art. 29 (Competenze delle Commissioni permanenti) (...) 3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.</p>		

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: AUDIZIONI				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 33 (Funzioni delle commissioni permanenti) (...) 6. Le commissioni possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni. (...)</p>	<p>Art. 26 (Commissioni consiliari) (...) 6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone. (...)</p>		<p>Art. 23 (Attività istruttorie e conoscitive) (...) 4. Le commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni possono svolgere audizioni di soggetti esterni. (...)</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: AUDIZIONI				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 32 (Poteri di consultazione delle Commissioni)</p> <p>1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.</p> <p>(....)</p> <p>Art. 33 (Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale)</p> <p>(...)</p> <p>3. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento degli Assessori, di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e, sentito il Presidente del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.</p>			<p>Art. 53 (Commissioni permanenti)</p> <p>(...)</p> <p>6. Le Commissioni nelle materie di loro competenza possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella del Consiglio regionale e promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale.</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: INDAGINI CONOSCITIVE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
		<p>Art. 31 (Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti) (...) 2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio. (...)</p>	<p>Art. 45 (Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti) 1. Le commissioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare e riferendone al consiglio.</p>	<p>Art. 38 (Le Commissioni assembleari) (...) 14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.</p> <p>Art. 39 (Le Udienze Conoscitive) 1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni. 2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni indicano Udienze Conoscitive. 3. Le Commissioni possono tenere Udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa.</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: INDAGINI CONOSCITIVE				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 33 (Funzioni delle commissioni permanenti) (...) 6. Le commissioni possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni nonché svolgere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive rivolte all'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di temi e questioni relative alla loro attività e a quella dell'Assemblea. 7. Ogni commissione permanente può chiedere al Presidente della Regione ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito</p>	<p>Art. 26 (Commissioni consiliari) (...) 5. Le Commissioni, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche. 6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di (...) ottenere dalla Giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto</p>		<p>Art. 23 (Attività istruttorie e conoscitive) 1. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, su richiesta della commissione consiliare, partecipano ai lavori della stessa, anche al fine di riferire sulla propria attività. 2. Le commissioni hanno altresì facoltà di chiedere l'intervento, previa comunicazione alla Giunta, del personale dell'amministrazione regionale, degli amministratori e del personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale e gli amministratori di nomina regionale hanno l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: INDAGINI CONOSCITIVE				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>all'attuazione di leggi, di accordi e di intese nonché di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.</p> <p>Art. 35 (Commissioni speciali e d'inchiesta)</p> <p>1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali la cui durata non può superare quella della legislatura, per l'effettuazione di studi , indagini conoscitive o per approfondimenti su particolari temi.</p> <p>(...)</p>	<p>d'ufficio.</p>		<p>documenti.</p> <p>3. Alle commissioni riunite in seduta segreta, senza l'intervento di estranei, non può essere opposto il segreto d'ufficio.</p> <p>(...)</p> <p>5. Le commissioni hanno facoltà di svolgere, secondo le modalità previste dal regolamento interno, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, dati e documenti utili all'espletamento dei lavori e dell'attività del Consiglio regionale.</p> <p>6. Il regolamento interno del Consiglio prevede le modalità per l'esame da parte del Consiglio dei risultati delle indagini conoscitive.</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: INDAGINI CONOSCITIVE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 30 (Commissioni consiliari permanenti) (...) 5. Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione.</p> <p>Art. 31 (Commissioni speciali) 1. Il Consiglio regionale istituisce: a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione; (...)</p>		<p>Art. 19 (Poteri delle commissioni permanenti) (...) 3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie e, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana. (...) 4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che</p>	<p>Art. 53 (Commissioni permanenti) (...) 6. Le Commissioni nelle materie di loro competenza possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella del Consiglio regionale e promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale. (...)</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: INDAGINI CONOSCITIVE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 32 (Poteri di consultazione delle Commissioni) (...) 2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio regionale. (...) 4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.</p> <p>Art. 33 (Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale) (...) 3. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento</p>		<p>è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio. (...)</p>		

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: INDAGINI CONOSCITIVE				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>degli Assessori, di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e, sentito il Presidente del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.</p> <p>4. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.</p> <p>(...)</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: SINDACATO ISPETTIVO				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
		<p>Art. 31 (Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)</p> <p>1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:</p> <p>a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;</p> <p>b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;</p>	<p>Art. 45 (Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)</p> <p>1. Le commissioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare e riferendone al consiglio.</p>	<p>Art. 38 (Le Commissioni assembleari) (...)</p> <p>7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.</p> <p>8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: SINDACATO ISPETTIVO				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA – ROMAGNA
		<p>c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.</p> <p>(...)</p> <p>3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.</p> <p>(...)</p>		<p>delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.</p> <p>9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale sull'amministrazione del personale.</p> <p>(...)</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: SINDACATO ISPETTIVO				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 33 (Funzioni delle commissioni permanenti) (...) </p> <p>5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti. A tal fine possono:</p> <p>a) richiedere l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza;</p> <p>b) ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.</p> (...)				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: SINDACATO ISPETTIVO				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 30 (Commissioni consiliari permanenti) (...) 4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo. (...)</p>	<p>Art. 32 (Funzioni delle Commissioni permanenti) 1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referenti, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.</p>	<p>Art. 19 (Poteri delle commissioni permanenti) (...) 2. Le commissioni hanno nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo. (...) 4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio. (...)</p>	<p>Art. 53 (Commissioni permanenti) (...) 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale. 4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce tempi e modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo. (...)</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI DI VIGILANZA				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
<p>Art. 24 (La Commissione di vigilanza)</p> <p>1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente, organizzata e disciplinata dal Regolamento, presieduta da un Consigliere designato dall'opposizione, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.</p> <p>2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.</p>				<p>Art. 38 (Le Commissioni assembleari) (...)</p> <p>8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.</p> <p>9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale sull'amministrazione del personale. (...)</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI DI VIGILANZA				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 32 (Istituzione e composizione delle commissioni permanenti) 1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione. (....)</p> <p>Art. 34 (Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione) 1. Il regolamento dei</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI DI VIGILANZA				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>lavori del Consiglio istituisce la Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari.</p> <p>2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina altresì i rapporti della commissione con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni.</p> <p>3. La commissione è presieduta da un consigliere dell'opposizione e svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI DI VIGILANZA				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 34 (Commissione permanente programmazione e bilancio) (...) 3. La Commissione soprintende, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al Consiglio regionale.</p> <p>Art. 37 (Commissione consultiva per le nomine) 1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene</p>		<p>Art. 19 (Poteri delle commissioni permanenti) (...) 2. Le commissioni hanno nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico – finanziario , sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull’attuazione degli atti consiliari di indirizzo e programmazione, sull’applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo. (...)</p>		

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI**COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI DI VIGILANZA**

PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.</p> <p>2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.</p>				

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
<p>Art. 22 (Le Commissioni consiliari) 1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e speciali. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento. (...)</p> <p>Art. 23 (Le Commissioni d'inchiesta) 1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie che interessano la Regione. 2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.</p>		<p>Art. 32 (Commissioni d'inchiesta) 1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale. 2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni. 3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in</p>	<p>Art. 46 (Commissioni d'inchiesta) 1. Il consiglio, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sulla attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e su ogni altra questione di interesse regionale. 2. La presidenza delle commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete a un consigliere regionale appartenente all'opposizione. 3. Il regolamento consiliare disciplina la durata, gli indirizzi di azione e le modalità di esplicazione dell'incarico della commissione di inchiesta. Le modalità di</p>	<p>Art. 40 (Le Commissioni assembleari speciali) 1. L'Assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale. 2. L'Assemblea, inoltre, può istituire Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.</p> <p>Art. 41 (Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini) 1. La legge regionale istituisce, presso</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
<p>3. La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei Gruppi e ottiene dai responsabili degli uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa il segreto d'ufficio, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.</p> <p>4. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere contemporaneamente più di quattro e sono presiedute da un Consigliere indicato dai gruppi di opposizione.</p>		<p>proporzione alla loro composizione numerica.</p> <p>4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.</p> <p>5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le commissioni permanenti.</p>	<p>funzionamento sono disciplinate con regolamento consiliare.</p> <p>Art. 47 (Commissioni speciali)</p> <p>1. E' prevista l'istituzione di commissioni con incarichi speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica fra i gruppi consiliari.</p> <p>2. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento consiliare.</p>	<p>l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.</p>

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 35 (Commissioni speciali e d'inchiesta)</p> <p>1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali la cui durata non può superare quella della legislatura, per l'effettuazione di studi , indagini conoscitive o per approfondimenti su particolari temi.</p> <p>2. Con legge possono essere istituite commissioni d'inchiesta sull'operato della Giunta regionale, sull'attività di enti pubblici dipendenti da agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all'amministrazione regionale, di rilevante interesse per la comunità regionale.</p> <p>3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un</p>	<p>Articolo 26 (Commissioni consiliari) (....)</p> <p>2. Possono essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio.</p> <p>3. Le Commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con provvedimento del Presidente del Consiglio, secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento Interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali.</p> <p>Tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere proponente.</p> <p>4. Gli esiti delle attività delle Commissioni speciali di cui al comma 2, predefinite nella durata</p>		<p>Art. 24 (Commissioni speciali e d'inchiesta)</p> <p>1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina l'istituzione di commissioni speciali con funzione consultiva , propositiva , di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti, definendone composizione e modalità di funzionamento.</p> <p>2. il Consiglio regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, può disporre l'istituzione di commissioni d'inchiesta in materie che interessino la regione.</p> <p>3. Le commissioni 'inchiesta devono, per quanto possibile,</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>consigliere regionale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.</p> <p>4. La legge regionale istitutiva disciplina l'oggetto, la composizione e la durata della commissione d'inchiesta.</p>	<p>e nell'oggetto e riguardanti materie di diretto interesse regionale, vengono esposti al Consiglio con apposita relazione. (...)</p>		<p>rispecchiare la composizione del Consiglio e sono presiedute da un consigliere regionale appartenente alla minoranza .</p> <p>4. L'atto istitutivo della commissione d'inchiesta determina l'oggetto, la composizione e il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.</p> <p>5. Il regolamento interno disciplina le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni d'inchiesta.</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 31 (Commissioni speciali)</p> <p>1. Il Consiglio regionale istituisce:</p> <p>a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;</p> <p>b) Commissioni di inchiesta su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti e aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento delle Commissioni.</p>	<p>Art. 31 (Commissioni d'indagine e di inchiesta)</p> <p>1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.</p> <p>2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.</p>	<p>Art. 18 (Commissioni consiliari) (...)</p> <p>2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati. (...)</p> <p>Art. 20 (Commissioni di controllo)</p> <p>1. Una commissione permanente presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo 18, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.</p> <p>2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime parere preventivi sulla coerenza degli atti con la</p>	<p>Art. 54 (Commissioni d'inchiesta)</p> <p>1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.</p> <p>2. La richiesta è presentata da almeno un decimo dei Consiglieri ed è approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso è istituita una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.</p> <p>3. I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>3. Le Commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono presiedute da un Consigliere di minoranza.</p>		<p>programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.</p> <p>3.La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla regione indicate dal regolamento interno del consiglio.</p> <p>4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.</p>	<p>alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.</p> <p>Art. 55 (Commissioni speciali) 1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato.</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
COMMISSIONI CONSILIARI: COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
		<p>Art. 21 (Commissioni d'inchiesta) 1. Il Consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale. 2. Le commissioni d'inchiesta anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri. 3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare. 4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti. 5. il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.</p>		